

COMUNE DI CETONA

PROVINCIA DI SIENA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22.04.2002

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA
E DEI
SERVIZI FUNEBRI - CIMITERIALI**

Modificato con Deliberazione C.C. 26 del 13.04.2006

Modificato con Deliberazione C.C. 20 del 11.04.2007

Modificato con Deliberazione C.C. 71 del 22.11.2007

Modificato con Deliberazione C.C. 33 del 27.06.2008

Modificato con Deliberazione C.C. 69 del 29/11/2010

Modificato con Deliberazione C.C. 51 del 30/09/2013

Modificato con Deliberazione C.C. 65 del 11/11/2014

Modificato con Deliberazione C.C. 24 del 26/04/2017

Modificato con Deliberazione C.C. 54 del 29/09/2020

I N D I C E

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

| | Pagina |
|---|--------|
| <i>Art. 1.- Oggetto dei regolamento</i> | 6 |
| <i>Art. 2 - Responsabilità del Comune</i> | 6 |

CAPO II DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

| | |
|---|---|
| <i>Art. 3 – Dichiarazione di morte</i> | 6 |
| <i>Art. 4 – Adempimenti dell'ufficiale di Stato Civile</i> | 7 |
| <i>Art. 5 – Denuncia della causa di morte</i> | 7 |
| <i>Art. 6 – Registro dei deceduti e causa di morte</i> | 7 |
| <i>Art. 7 – Accertamenti necroscopici</i> | 7 |
| <i>Art. 8 – Referto all'autorità giudiziaria</i> | 8 |
| <i>Art. 9 – Rinvenimento di resti mortali</i> | 8 |
| <i>Art. 10 – Autorizzazione per la sepoltura</i> | 8 |
| <i>Art. 11 – Nati morti e prodotti abortivi</i> | 8 |
| <i>Art. 12 – Seppellimenti senza la prescritta autorizzazione</i> | 9 |

CAPO III PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

| | |
|---|----|
| <i>Art. 13 – Periodo di osservazione</i> | 9 |
| <i>Art. 14 – Modalità di osservazione</i> | 9 |
| <i>Art. 15 – Depositi di osservazione e obitori</i> | 10 |

CAPO IV RISCONTRO DIAGNOSTICO – RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO – PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTI – AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

| | |
|---|----|
| <i>Art. 16 – Riscontro diagnostico</i> | 10 |
| <i>Art. 17 – Rilascio di cadaveri a scopo di studio</i> | 11 |
| <i>Art. 18 – Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico</i> | 12 |
| <i>Art. 19 – Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere</i> | 12 |

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI SUI SERVIZI ALL'INTERNO DEL CIMITERO – PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

| | |
|--|----|
| <i>Art. 20 – Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali</i> | 13 |
| <i>Art. 21 – Organizzazione dei servizi cimiteriali</i> | 13 |
| <i>Art. 22 – Obblighi del custode del cimitero</i> | 13 |
| <i>Art. 23 – Obbligo di feretro individuale</i> | 14 |
| <i>Art. 24 – Chiusura del feretro</i> | 14 |

| | |
|--|----|
| <i>Art. 25 – Qualità e caratteristiche dei feretri</i> | 14 |
|--|----|

**CAPO VI
TRASPORTO DI CADAVERI**

| | |
|--|----|
| <i>Art. 26 – Disciplina del trasporto dei cadaveri</i> | 16 |
| <i>Art. 27 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali</i> | 16 |
| <i>Art. 28 – Trasporto ai locali di osservazione</i> | 17 |
| <i>Art. 29 – Autorizzazione all’incaricato del trasporto</i> | 17 |
| <i>Art. 30 – autorizzazione al trasporto di salma in luogo diverso dal cimitero o fuori comune</i> | 17 |
| <i>Art. 31 – Trasporto di cadavere a seguito di malattie infettive</i> | 17 |
| <i>Art. 32 – Trasporto di cadavere per cremazione e trasporto delle ceneri</i> | 17 |
| <i>Art. 33 – Trasporto di salme all’estero e dall’estero</i> | 18 |
| <i>Art. 34 – Introduzione ed estradizione di salme da e verso Stati non aderenti alla convenzione di Berlino</i> | 18 |
| <i>Art. 35 – Disposizioni particolari per il trasporto di salme all’estero o fuori comune</i> | 19 |
| <i>Art. 36 – Disposizioni particolari per trasporto fuori comune</i> | 20 |
| <i>Art.37 – Trasferimento dal luogo di decesso al luogo dei funerali</i> | 20 |
| <i>Art. 38 – Vigilanza per il trasporto dei cadaveri</i> | 20 |
| <i>Art. 39 – Requisiti dei carri e rimesse per i carri</i> | 20 |
| <i>Art. 40 – Trasporto di cadavere nell’ultima abitazione</i> | 21 |

**CAPO VII
POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI**

| | |
|---|----|
| <i>Art. 41 – Ricevimento di cadaveri</i> | 21 |
| <i>Art. 42 – Sepoltura nei giorni festivi</i> | 22 |
| <i>Art. 43 – Orario di apertura dei cimiteri al pubblico</i> | 22 |
| <i>Art. 44 – Divieti di ingresso nei cimiteri</i> | 22 |
| <i>Art. 45 - Comportamenti vietati all’interno dei cimiteri</i> | 23 |
| <i>Art. 46 – Riti religiosi all’interno dei cimiteri</i> | 23 |
| <i>Art. 47 – Circolazione di veicoli</i> | 24 |

**CAPO VIII
LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE**

| | |
|---|----|
| <i>Art.48 – Apposizione di lapidi – Costruzione</i> | 24 |
| <i>Art. 49 - Deposito cauzionale – Responsabilità</i> | 24 |
| <i>Art. 50 – Recinzione aree – Materiali di scavo</i> | 24 |
| <i>Art. 51 – Introduzione e deposito di materiali</i> | 24 |
| <i>Art. 52 - Orario di lavoro</i> | 25 |

**CAPO IX
INUMAZIONI**

| | |
|---|----|
| <i>Art. 53 – Normativa</i> | 25 |
| <i>Art. 54 – Riserva dell’area destinata alle inumazioni</i> | 25 |
| <i>Art. 55 – Approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque meteoriche</i> | 26 |
| <i>Art. 56 – Inumazioni e tumulazioni . Termini</i> | 26 |

| | |
|--|----|
| <i>Art. 57 – Utilizzazione dei campi di inumazione</i> | 26 |
| <i>Art. 58 – Cippi distintivi delle fosse</i> | 26 |
| <i>Art. 59 – Escavazione e ricolmo delle fosse</i> | 26 |
| <i>Art. 60 – Dimensioni delle fosse</i> | 27 |
| <i>Art. 61 – Obblighi e divieti nella inumazione</i> | 27 |

**CAPO X
TUMULAZIONI**

| | |
|---|----|
| <i>Art. 62 – Normativa</i> | 28 |
| <i>Art. 63 – Obblighi e divieti nella tumulazione</i> | 28 |
| <i>Art. 64 – Epigrafi</i> | 29 |
| <i>Art. 65 – Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie o tumuli Occupati da feretri</i> | 29 |
| <i>Art. 66 – Inumazioni e tumulazioni- Oneri</i> | 29 |
| <i>Art. 67 – Cremazione</i> | 30 |
| <i>Art.68 – Dispersione e conservazione delle ceneri</i> | 30 |

**CAPO XI
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

| | |
|--|----|
| <i>Art.69 – Normativa</i> | 32 |
| <i>Art.70 – Esumazioni ordinarie</i> | 32 |
| <i>Art.71 – Esumazioni straordinarie</i> | 33 |
| <i>Art.72 – Divieto di esumazioni straordinarie</i> | 33 |
| <i>Art.73 – Deposito delle ossa esumate</i> | 33 |
| <i>Art.74 – Verbale delle operazioni</i> | 33 |
| <i>Art.75 – Gestione dei rifiuti cimiteriali</i> | 34 |
| <i>Art.76 – Ricupero di oggetti preziosi e ricordi</i> | 35 |
| <i>Art.77 – Estumulazioni</i> | 35 |
| <i>Art.78 – divieti nelle estumulazioni</i> | 36 |
| <i>Art.79 – Disponibilità dei materiali</i> | 36 |
| <i>Art.80 – Esumazioni ed estumulazioni – Oneri</i> | 36 |

**CAPO XII
CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE**

| | |
|--|----|
| <i>Art. 81 – Sepolture private</i> | 37 |
| <i>Art. 82 – Tombe di famiglia e campi di inumazione per famiglie e collettività</i> | 37 |
| <i>Art. 83 – Costruzione delle sepolture private</i> | 38 |
| <i>Art. 84 – Doveri del concessionario di sepoltura</i> | 38 |
| <i>Art. 85 – Durata delle concessioni</i> | 39 |
| <i>Art. 86 – Forni o loculi individuali</i> | 40 |
| <i>Art. 87 – Sepolcri privati fuori dai cimiteri</i> | 41 |
| <i>Art. 88 – Requisiti delle cappelle fuori dei cimiteri comunali</i> | 41 |
| <i>Art. 89 – Tumulazione fuori dei cimiteri comunali</i> | 41 |
| <i>Art. 89 Bis – Rinuncia a concessione cimiteriale</i> | 41 |
| <i>Art.89 Ter – Decadenza della concessione cimiteriale</i> | 42 |
| <i>Art.89 Quater – Revoca della concessione cimiteriale</i> | 43 |
| <i>Art.89 Quinques – Estinzione della concessione cimiteriale</i> | 43 |
| <i>Art.89 Sexies – Norma transitoria</i> | 44 |

**CAPO XIII
DISPOSIZIONI E FINALI**

| | |
|--|-----------|
| Art. 90 – Informazioni ai cittadini | 44 |
| Art. 91 – Sanzioni | 45 |
| Art. 92 – Entrata in vigore | 45 |
| Art. 93 – Pubblicità del regolamento | 45 |
| Art. 94 – Leggi ed atti regolamentari | 45 |
| Art. 95 – Abrogazione dei precedenti disposizioni | 46 |

**CAPO I
DISPOSIZIONI
GENERALI**

Art. 1 - Oggetto dei regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:
- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
 - al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
 - al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;
 - il servizio di polizia mortuaria e del cimitero, è di esclusiva competenza comunale, nell'ambito del territorio di questo comune.

Art. 2 - Responsabilità del Comune.

1. Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc. alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc..

CAPO II DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA , ACCERTAMENTO

Art. 3- Dichiarazione di morte.

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un altro delegato; in mancanza, di congiunti o conviventi o medici che abbiano assistito al decesso, la denuncia può essere fatta da qualsiasi persona che ne abbia notizia.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.
4. La dichiarazione è su apposito modulo dell'ufficio contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti. Essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di Stato Civile incaricato.
5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva amministrazione.

Art. 4 - Adempimento dell'Ufficiale di Stato Civile.

1. L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio; promuove i necessari accertamenti necroscopici.
2. Quindi, effettuati i predetti adempimenti, compila l'atto di morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento.

3. Nel caso che nella scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all'Autorità Giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza, ai fini del rilascio del nulla osta per la sepoltura.

Art.5 – Denuncia della causa di morte.

1. I medici devono per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del D.P.R. 13/02/1964, n.185.
3. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
4. L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
5. La denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.
6. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie - epidemiologiche e statistiche.
7. Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal presente articolo si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art.6 – Registro dei deceduti e causa di morte.

1. Presso il servizio di igiene pubblica della A.S.L., è conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

Art. 7 – Accertamenti necroscopici

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art.141 del R.D. 9 luglio 1939,n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate dal sanitario competente alla A.S.L..
2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. ed a questi riferiscono sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del codice penale.

8

4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art.141.
5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8.9 e 10 del D.P.R. 10/09/1990,n.285, e comunque non dopo le 30 ore.

6. E' fatto obbligo al medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo di dieci anni , campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funerarie prescelta, per eventuali indagini per causa giudiziaria.

Art.8 – Referto all'Autorità giudiziaria.

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

Art. 9 – Rinvenimento di resti mortali.

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza ed alla A.S.L. competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, la A.S.L. incaricata dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa ne rilasci il nulla osta per la sepoltura.

3. Per i ritrovamenti di resti umani o ossa umane durante campagne di scavi archeologici saranno osservate le norme specifiche in materia archeologica.

Art. 10 - Autorizzazione per la sepoltura.

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata , a norma dell'art..141 del R.D. 09/07/1939, 1238, sull'ordinamento dello stato civile , dall'Ufficiale di Stato Civile.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui al precedente art.9.

Art. 11- Nati morti e prodotti abortivi.

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del R.D. 9 luglio 1939,n.1238, sull'ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina, e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dalla A.S.L. .

3. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

4. Nei casi di cui ai commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare. Entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla A.S.L. accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 12 – Seppellimenti senza la prescritta autorizzazione.

1. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, questi ne deve fare immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

**CAPO III
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

Art. 13 – Periodo di osservazione.

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n.644 e successive modificazioni.

2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroforo non accerti la morte nei modi previsti nel precedente comma.

3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 14 – Modalità per l'osservazione.

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacoli eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva – diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il coordinatore sanitario della A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

Art. 15 – Depositi di osservazione e obitori.

1. Nel cimitero è predisposto un apposito locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nella quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi, accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità

giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico- legali, riconoscimento e trattamento igienico – conservativo;

□ c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività;

il Comune, sentito il parere della competente A.S.L., può convenzionarsi con altri Comuni o con ospedali dotati di apposito locale obitorio.

3. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dalla A.S.L. competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964,n.185.

4. Il deposito di osservazione e l'obitorio devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza da parte del custode, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

CAPO IV

RISCONTRO DIAGNOSTICO – RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO – PRELIEVI DI PARTI DI CADAVERI PER TRAPIANTI – AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

Art.16 Riscontro diagnostico.

1. Fatti salvi i poteri in materia dell'Autorità Giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961,n.83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico- scientifici.

2. Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

3. Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con migliore cura.

5. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

6. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misura precauzionali concernenti la sorveglianza a norma degli articoli 6, 69 e 74 del D.P.R. 13/02/1964,n.185, in quanto applicabili.

7. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte.

8. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure dell'art.1, comma7, del D.P.R. n.285/90.

9. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. Leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934,n.1265, e successive modifiche.

10. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria.

Art. 17 – Rilascio di cadaveri a scopo di studio.

1. La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art.32 del Testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R.D.

31/08/1933,n.1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli precedenti.

2. Ai cadaveri di cui al presente articolo deve essere sempre assicurata una targhetta che rechi annotate le generalità.

3. I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità delle persone cui appartengono i cadaveri loro consegnati, indicando specificamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengono eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici che nei musei anatomici, debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

4. Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale sempreché nulla osti da parte degli aventi titolo.

5. Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

6. Il coordinatore sanitario alla A.S.L. su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

7. Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

8. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal cimitero.

9. E' vietato il commercio di ossa umane.

Art.18 – Prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto concerne l'accertamento della morte, segue le norme della legge 2 dicembre 1975,n.644, e successive modificazioni.

Art. 19 –Autopsie e trattamenti per la conservazione del cadavere.

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco a da quest'ultimo al coordinatore sanitario della A.S.L. o delle AA.SS.LL, interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui al precedente art.5. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva- diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco ed al coordinatore sanitario della A.S.L. competente ed essa vale come denuncia Ai sensi dell'art.254 del T.U-LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934,n.1265 e successive modificazioni.

4. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite nel rispetto di quanto previsto dall'art.38 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

5. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

6. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri, in osservanza alle norme vigenti in materia, devono essere eseguiti, sotto il controllo del coordinatore sanitario della A.S.L., da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

7. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:

-a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende eseguire, del luogo e dell'ora in cui l'effettuerà;

- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

8. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misura precauzionali concernenti la sorveglianza a norma degli articoli 6, 69 e 74 del D.P.R. 13/02/1964,n.185, in quanto applicabili.

9. Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI SUI SERVIZI ALL'INTERNO DEL CIMITERO - PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 20 - Organico del personale addetto ai servizi cimiteriali.

1. L'organico del personale addetto ai servizi cimiteriali è quello risultante dal seguente prospetto:

CETONA CAPOLUOGO

| | | |
|--------------------|-------------|------------------------|
| N. 1 Collaboratore | Categoria B | Posizione economica B3 |
|--------------------|-------------|------------------------|

| | | |
|---------------|--|--|
| Professionale | | |
|---------------|--|--|

FRAZIONE PIAZZE

| | | |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|
| N. 1 Collaboratore Professionale | Categoria B | Posizione economica B3 |
|-------------------------------------|-------------|------------------------|

Art. 21 - Organizzazione dei servizi cimiteriali.

1. I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze del Sindaco o dell'Assessore delegato.

2. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere, vigila il coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.), con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 22 - Obblighi del custode del cimitero.

1. Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- a) una copia del presente regolamento;
- b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni ed ai servizi cimiteriali funebri.

Art. 23 – Obbligo di feretro individuale.

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in un lenzuolo.

3. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Art. 24 – Chiusura del feretro.

1. La chiusura del feretro è fatta dal personale necroforo ed eccezionalmente, se si tratta di feretro metallico, da privati esperti con l'assistenza del necroforo. In ogni caso il necroforo deve accertare che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma e il feretro.

Art. 25 – Qualità e caratteristiche dei feretri.

1. I feretri in rapporto ai diversi tipi di sepoltura, debbono avere le seguenti caratteristiche:

A) INUMAZIONI:

- Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- L'impiego di materiale biodegradabile diverso da legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di sanità.
- Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri due.
- Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.
- Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.
- Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
- E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
- Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
- Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

B) TUMULAZIONI:

- Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
- I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
- Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
- La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
- Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/ metro quadrato.
- Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
- I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
- La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
- E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
- Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa,

- l'una di legno l'altra di metallo.
- Sulla cassa esterna, in legno, deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- E' vietato applicare alla cassa metallica valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa;
- Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o do altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

C) CREMAZIONE:

- La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. La cremazione è disposta d'ufficio nel caso in cui il defunto sia appartenuto ad una religione che esplicitamente preveda la cremazione del cadavere.
- Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dallo associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale dichiarazione risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente della associazione.
- L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
- In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.
- La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.
- Compiuta la cremazione, le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. L'urna cineraria può essere di metallo o di marmo, di terra, di cristallo, purché opaca. Una copia del verbale rilasciato dal Responsabile del forno crematorio deve essere consegnata al custode del cimitero che provvederà a conservarla nel registro esistente nel cimitero.
- Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

**CAPO VI
TRASPORTO DEI CADAVERI**

Art. 26 - Disciplina del trasporto dei cadaveri.

1. Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché del presente regolamento comunale.

Art. 27 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

1. Il trasporto delle salme, da effettuare a mezzo di ditte specializzate o da confraternite con mezzi propri, è:

- a) normalmente o quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali, a pagamento con onere a totale carico dei familiari del defunto, -
- b) in casi eccezionali (persone indigenti) a carico del Comune. Il trasporto comunque deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

2. Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

3. In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

4. L'ordine susseguente troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Art. 28 – Trasporto ai locali di osservazione.

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone ed in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Se la salma è già deposta nel feretro, il feretro stesso deve rimanere aperto.

Art. 29 – Autorizzazione all'incaricato del trasporto.

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere, deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 30 – Autorizzazione al trasporto di salma in luogo diverso dal cimitero o fuori comune.

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con apposito decreto.
2. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

Art. 31 – Trasporto di cadavere a seguito di malattie infettive.

1. Per i morti di malattie infettive – diffuse di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data dal

Sindaco soltanto quanto risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da e per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive – diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

Art. 32 – Trasporto di cadavere per cremazione e trasporto delle ceneri.

1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

2. All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto alla autorizzazione di cui ai precedenti articoli 29 e 30.

Art. 33 – Trasporto di salme all'estero e dall'estero.

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 10 luglio 1937, n.1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto nella convenzione medesima.

2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

3. Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto agisce in qualità di autorità delegata del Ministero della sanità.

4. Il trasporto delle salme da e per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la santa sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n.1055.

Art. 34 – Introduzione ed estradizione di salme da e verso Stati non aderenti alla convenzione di Berlino.

A) 1. Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare apposita domanda corredata:

- a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui al successivo Art. 35;
- b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra tempestivamente con le modalità vigenti, la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti, tramite il Ministero degli affari Esteri, al Prefetto della provincia dove la salma è diretta, che concede autorizzazione informandone la

stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli Affari Esteri, e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

B) 1. Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dei seguenti documenti:

- a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- b) certificato della A.S.L. attestante che sono state osservate le disposizioni di cui al successivo art. 35;
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. Il Prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

3. Nel concedere l'autorizzazione il Prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.

Art. 35 – Disposizioni particolari per il per il trasporto di salme all'estero o fuori comune.

1. Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile,.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6. Il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

7. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

8. Nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce, che si trovino su piani diversi, occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

9. Le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo ed il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza, con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

10. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali

mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con mastice idoneo.

11. La cassa così confezionata deve essere cerchiata con liste di lamiera di ferro larghe non meno di due centimetri, distanti l'una dall'altra non più di 50 centimetri, saldamente fissate mediante chiodi o viti.

12. Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

13. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di cento chilometri, salvo il caso previsto dal precedente art. 31, e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

14. Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio Superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti ai commi precedenti, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 36 – Disposizioni particolari per trasporto fuori comune.

1. Per il trasporto di cui all'art.35, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500cc di formalina F.U., dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 37 – Trasferimento dal luogo di decesso al luogo dei funerali.

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue in carro chiuso.

2. Normalmente i funerali si svolgono con partenza dalla cella mortuaria dove è depositata la salma ovvero con partenza dall'abitazione del defunto.

3. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso l'ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzarne il trasporto all'abitazione da dove avrà inizio il funerale.

4. Il Sindaco può anche autorizzare, in casi eccezionali, il trasporto in località particolari per la resa di speciali onoranze.

5. Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata e senza corteo e con onere a totale carico dei familiari del defunto.

Art. 38 - Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.

1. Il Sindaco, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ne darà notizia alla polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 39 – Requisiti dei carri e rimesse per i carri.

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte del Comune (in caso di diritto di privativa) o di privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle unità sanitarie locali competenti, che devono controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

4. Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme del Regolamento di igiene in materia, debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

5. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario della A.S.L. competente.

Art. 40 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.

1. Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.

2. Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale (A.S.L.).

3. Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle vigenti disposizioni legislative deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

CAPO VII POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 41 - Ricevimento di cadaveri.

1. Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in

- vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 10 settembre 1990, n.285;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
 - f) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo Comune la residenza anagrafica;
 - g) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune.

2. Per i seppellimenti di cui alle precedenti lettere f) e g), gli interessati dovranno fare apposita documentata domanda al Sindaco il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

Art. 42 - Sepoltura nei giorni festivi.

1. Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.
2. Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, il Sindaco potrà autorizzarle.
3. I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi saranno presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

Art. 43 - Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.

1. Per i cimiteri saranno osservati gli orari di apertura al pubblico di cui al seguente prospetto:

| GIORNI FERIALI | | GIORNI FESTIVI | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Periodo invernale | Dalle ore _____. alle ore _____. | Periodo invernale | Dalle ore _____. Alle ore _____. |
| | | | |
| Periodo estivo (Ora Legale) | Dalle ore _____. Alle ore _____. | Periodo estivo | Dalle ore _____. Alle ore _____. |

2. Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, potrà apportare, ai detti orari, temporanee modifiche.
3. Il segnale di chiusura dei cimiteri viene dato, a mezzo del suono di campanelli o di sirena, trenta minuti prima dell'orario prescritto; a detto segnale tutti coloro che si trovano entro il cimitero devono avviarsi verso l'uscita.

Art. 44 - Divieti di ingresso nel cimiteri.

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere dei cimiteri;

- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 45 - Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri.

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre biciclette, armi in genere, cani o altri animali, cose irriverenti; introdurre ceste o involti salvo contengano oggetti o ricordi da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi; è fatto obbligo comunque rispettare nel modo più assoluto le tombe altrui;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini; sedere sui tumuli o sui monumenti; Camminare fuori dai viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
- h) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- 1) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto dei cimitero;
- m) l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.
- n) Chiedere l'elemosina; fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
- o) Assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 46 - Riti religiosi all'interno dei cimiteri.

1. Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, dalla chiesa cattolica e dalle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

Art.47 – Circolazione di veicoli.

1. Nell'interno dei cimiteri non è ammessa la circolazione di veicoli privati. Per motivi di salute o di età, può essere permesso di visitare tombe di familiari servendosi di autoveicoli.
2. È ammesso l'accesso alle carrozzelle o tricicli di cui si servono invalidi o ammalati.
3. Parimenti può essere autorizzata la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese, addette al cimitero, fissando il percorso e l'orario.

CAPO VIII LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE

Art.48 – Apposizione di lapidi - Costruzione.

1. Per l'apposizione, la riparazione e la sostituzione di lapidi, o qualsiasi altro intervento all'interno del cimitero, va comunque data preventiva comunicazione agli uffici comunali competenti, ferma restando l'ottemperanza degli obblighi previsti dalle norme in materia edilizia ed urbanistica.

2. L'esecuzione di qualsiasi lavoro nel cimitero dovrà avvenire sotto il controllo del personale addetto alla custodia.

Art.49 – Deposito cauzionale- Responsabilità.

1. Per la costruzione di tombe, monumenti funebri, sepolture di famiglia, ecc. il concessionario, ovvero la ditta assuntrice dei lavori deve effettuare un deposito cauzionale per il ripristino dei luoghi,

2. Il rimborso di tale cauzione è fatto a collaudo delle opere.

Art. 50 – Recinzione aree- Materiali di scavo

1. Nella costruzione, ricostruzione, manutenzione straordinaria o ristrutturazione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato o di pertinenza con assito di tavole.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Comune.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere, di volta in volta, trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'addetto al cimitero secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, a seconda del tipo di materiale, evitando spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere; in ogni caso l'impresa ha l'obbligo di ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 51 –Introduzione e deposito di materiali.

1. La circolazione dei veicoli delle imprese viene autorizzata di volta in volta dal personale preposto alla custodia e sorveglianza del cimitero.

2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto o spazio autorizzato.

3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.
4. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombro di terra, sabbia, calce ecc..

Art.52 – Orario di lavoro.

1. L'orario di lavoro è fissato dal personale preposto alla custodia e sorveglianza del cimitero.

CAPO IX INUMAZIONI

**Art. 53 -
Normativa.**

1. Per le inumazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XIV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

Art. 54 – Riserva dell'area destinata alle inumazioni.

1. Una parte della superficie del Cimitero è riservata ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni.
2. Ogni campo di inumazione, per la sua identificazione, deve essere contraddistinto da un numero o da una lettera riportata in una apposita targhetta stabilmente fissa al suolo.
3. Nella determinazione di detta superficie, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 74, nonché di eventuali eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.
4. Nella determinazione dell'area di inumazione non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
 - a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
 - b) a strade, viali, piazzali, e zone di parcheggio;
 - c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
 - d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Art. 55 – Approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque meteoriche.

1. Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.
2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli

superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 56 - Inumazioni e tumulazioni - Termini.

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 41.

2. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell'Azienda sanitaria locale (A. S. L.), il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di due giorni. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà, con gli interessati, il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

3. L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.

4. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, disporrà la inumazione dei feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art. 75, comma 2 del regolamento di polizia approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 57 – Utilizzazione dei campi di inumazione.

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 58 – Cippi distintivi delle fosse.

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 59 – Escavazione e ricolmo delle fosse.

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 60 – Dimensioni delle fosse.

1. Le fosse per le inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a due metri . Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metro 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni

posto una superficie di mq.3,50.

2. I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

3. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

4. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 61 – Obblighi e divieti nelle inumazioni.

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. L'impiego di materiale biodegradabile diverso da legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministro della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di sanità.

3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a centimetri due.

4. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice.

6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri.

7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

9. Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

11. Le fosse di inumazione non possono essere coperte da monumenti e lastre aventi una estensione maggiore dei due terzi della fossa stessa.

12. E' fatto divieto al necroforo addetto al cimitero del capoluogo e della frazione Piazze effettuare operazioni di apertura della cassa in legno per tagliare la cassa metallica nel caso di inumazione di cadavere inserito in doppia cassa, anche quando la doppia cassa sia d'obbligo.

CAPO X– TUMULAZIONI

Art. 62 – Normativa.

1. Per le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

Art. 63 – Obblighi e divieti nella tumulazione.

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

- 2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
- 3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.

5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/ metro quadrato.

6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.

7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.

9. E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

10. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli articoli 35 e 36 del presente regolamento.

11. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

12. E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa;

13. Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 64 - Epigrafi.

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

3. Le epigrafi devono essere complete in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.

4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in

ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.

5. Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

Art. 65 - Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.

1. E' consentita la collocazione di più cassette di resti mortali e di urne cinerarie in un unico tumulo o loculo nonché nelle sepolture private, fino all'esaurimento della capienza.

2. Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.

3. L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali.

Art. 66 - Inumazioni e tumulazioni - Oneri.

1. Il servizio relativo alle operazioni di inumazione in campo comune e di tumulazione in loculi e/o cellette ossario in concessione è effettuato dal Comune ed è a pagamento, con onere a totale carico dei familiari obbligati, sulla scorta delle tariffe stabilite annualmente dalla Amministrazione con apposito provvedimento.

2. Detto servizio è gratuito e quindi a totale carico del Comune, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, soltanto nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. L'effettuazione in modo gratuito del servizio non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere.

3. E' data facoltà, tuttavia, agli interessati di provvedere direttamente, a propria cura e spese, nel pieno rispetto delle norme vigenti, alla posa delle lastre di marmo o di altro materiale a chiusura del loculo o celletta ossario, nonché alla installazione di lampade votive, alla posa di decorazioni, abbellimenti e iscrizioni sulle lapidi delle nicchie e dei loculi. E' comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i venticinque centimetri.

2. Tutte le operazioni relative alla tumulazione nelle cappelle gentilizie sono a totale carico dei concessionari, loro eredi o aventi titolo, che devono provvedervi a propria cura e spese.

Art.67 - Cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di una salma spetta all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata dall'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

a) per disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla

- cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari.
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
 - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
 - e) L'ufficiale di Stato Civile, previo assenso dei soggetti dei soggetti di cui alla precedente lettera c), o, in caso di irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio di uno specifico avviso, può autorizzare la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni.

Art. 68 – Dispersione e conservazione delle ceneri

- “1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente:*
- a) in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri;*
 - b) in natura, negli ambiti indicati dalle lett. b), c), d), e) ed f) del primo comma dell'art. 4 della L.R. 31 maggio 2004, n. 29;*
 - c) in aree private.*
- 2. Nel cimitero comunale apposito pozzo o fossa in muratura è destinato a cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari non abbiano provveduto ad altra destinazione. Sulla relativa lastra di copertura sarà apposta la scritta “Cinerario comune”.*
- 3. La dispersione delle ceneri in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.*
- 4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.*
- 5. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art.3, comma 1, n. 8, del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).*
- 6. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da un altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione riconosciuta, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.*

7. Le ceneri, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, ove le stesse debbano essere destinate alla tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari, devono essere conservate in una apposita urna sigillata riportante i dati anagrafici del defunto per l'identificazione.

8. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

9. L'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui al comma 2, lett.c), del precedente art. 67, o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni.

10. La dispersione delle ceneri è subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius a provvedervi, ovvero, in mancanza, dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), della L. n. 130/2001.

11. L'istanza dovrà contenere l'indicazione:

a) dei dati anagrafici e della residenza del richiedente;

b) del luogo ove disperdere le ceneri;

c) di quello in cui sarà conservata l'urna vuota ovvero delle modalità di smaltimento nel caso in cui quest'ultima non venga riconsegnata al cimitero.

12. L'istanza dovrà inoltre essere corredata, in calce o in allegato, dell'atto di assenso del proprietario dell'eventuale luogo privato in cui le ceneri verranno disperse.

13. Qualora la dispersione venga demandata al personale del Comune essa verrà effettuata esclusivamente nel cinerario comune posto all'interno del cimitero comunale.

14. L'Ufficiale di Stato Civile annoterà in apposito registro i dati anagrafici del defunto e il luogo di dispersione delle ceneri.

15. In caso di affidamento dell'urna cineraria o di dispersione delle ceneri, salvo espressa volontà di non menzione, apposita targa coi dati anagrafici del defunto sarà collocata presso il cimitero comunale.

16. La targa verrà fornita dall'affidatario e/o dal richiedente la dispersione conformemente al modello predisposto dal comune,

14. Fatte salve le sanzioni penali di cui all'art. 2 della L. n. 130/2001, la violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro prevista dall'art. 7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni.”;

CAPO XI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 69 Normativa.

1. Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

Art. 70 - Esumazioni ordinarie.

1. Le esumazioni ordinarie dei campi comuni saranno eseguite tutti gli anni nel periodo dal 1° Ottobre al 30 aprile. Il servizio di esumazione è a pagamento e viene effettuato dal Comune, con onere a totale carico di chi le ha richieste o disposte, sulla scorta delle tariffe stabilite annualmente dalla Amministrazione con apposito provvedimento.

2. Detto servizio è gratuito e quindi a totale carico del Comune soltanto nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

3. Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura del custode del cimitero saranno collocati, a margine dei campi comuni interessati, ben visibili, appositi avvisi indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito, ai familiari interessati a conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio indirizzo.

3. Inoltre, a cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

4. Non presentandosi alcun familiare l'esumazione sarà rinviata.

5. Del rinvio di cui al comma precedente il custode del cimitero informerà l'ufficio comunale che prenderà le iniziative del caso dando le conseguenti motivate disposizioni.

6. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato. Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di reinumazione è stabilito in:

a) cinque anni ove non si ricorra all'uso di sostanze biodegradabili; b) due anni ove sin faccia ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti.

Art. 71 - Esumazioni straordinarie.

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altra sepoltura o per cremarle, in quest'ultimo caso le relative operazioni sono a pagamento, con onere a totale carico dei familiari obbligati, sulla scorta delle tariffe fissate annualmente dal Comune.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza della norme da detta autorità eventualmente suggerite.

3. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della Azienda Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art.72 Divieto di esumazioni straordinarie.

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

b) Quando trattasi di salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno

che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 73 Deposito delle ossa esumate.

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco, di spessore non inferiore a mm.0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa e i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Art. 74 - Verbale delle operazioni.

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

2. I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 75 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. La gestione dei rifiuti cimiteriali deve essere condotta garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento alle frazioni provenienti da esumazione ed estumulazione e che per la loro particolare natura necessitano di specifiche modalità di gestione ai fini dello smaltimento.

2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni (avanzi di corredo funebre, nonché qualunque altro oggetto venuto a contatto con la salma, durante la fase di raccolta e trasporto) devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, muniti di idonea chiusura e di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale, e recanti la scritta “ **Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni** “. Il confezionamento deve essere effettuato a bordo scavo.

4. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti di esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 4. Le aree di deposito e/o stoccaggio provvisorio devono essere concepite e gestite con lo scopo di ottimizzare le operazioni preliminari ritenute necessarie per assicurare efficacia ed efficienza alle fasi della successiva raccolta e trasporto. Deve essere assicurata, in ogni caso, al momento del prelievo e conferimento ai mezzi di raccolta l'integrità degli imballaggi.

5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati a smaltimento finale mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, per lo smaltimento dei rifiuti urbani, oppure essere avviati al recupero presso ditte specializzate.

6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (es. zinco, piombo). In tal caso il rifiuto deve essere disinfettato, imballato e posto in stoccaggio all'interno dell'area cimiteriale specificamente adibita al deposito dei rifiuti di esumazione ed estumulazione. Le modalità di recupero sono quelle consentite dalla normativa tecnica e regolamentare emanata con D.M. 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti (es. assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, avanzi di indumenti, imbottiture e similari)devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

8. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali (es. materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari) possono essere riutilizzati all'interno del cimitero, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Per gli altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione deve essere favorita l'operazione di recupero.

9. I rifiuti non pericolosi provenienti da:

- a) offerte votive (resti di fiori recisi, fiori e piante in contenitore, fiori e piante allevate in terra, corone, cuscini, mazzi di fiori, lumi, candele ed in genere tutto ciò che viene offerto periodicamente alla memoria della salma e non costituisce impianto stabile del tumulo e corredo della salma, carta e cartone , sfalci, potature e scarti vegetali, vetro, contenitori ed altri imballaggi in plastica, frazioni di metallo o leghe);
- b) gestione e spazzamento delle strade e dei vialetti del cimitero;
- c) manutenzione delle aree verdi, giardini e simili interni o a corredo del cimitero;
- d) gestione dei locali del cimitero e loro pertinenze.

Sono raccolti con modalità differenziata mediante appositi contenitori e pertanto smaltiti con gli stessi criteri dei rifiuti solidi urbani.

Art. 76 Ricupero oggetti preziosi e ricordi.

1. I familiari i quali ritengono che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione e possibilmente intervenire all'esumazione stessa.

2. Comunque gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, saranno accantonati a cura del servizio cimiteriale e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.

3. E' assolutamente vietato al personale del cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

Art. 77 - Estumulazioni.

1. Le salme tumulate in loculo o in cripta, si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze, ed in via straordinaria, in ogni tempo, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre

sepulture, a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro.

2. Le salme possono essere estumulate, altresì, in qualsiasi periodo per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia.

3. Per le estumulazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza della norme da detta autorità eventualmente suggerite.

4. Tali estumulazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario della Azienda Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

5. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepulture private, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

6. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

7. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio Superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni, ove si accerti che, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve.

8. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione, su parere del coordinatore sanitario, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali per il loro deposito nell'ossario comune o per la loro raccolta in cassette ossario da collocare in cellette o loculi posti all'interno del cimitero.

Art. 78 - Divieti nelle estumulazioni.

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 79 - Disponibilità dei materiali.

1. Ove gli interessati non curino il recupero di materiali, oggetti, parti decorative, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, in miglioramento dei campi comuni.

2. I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra ditte che svolgono attività nel cimitero. L'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

Art. 80 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni dei loculi sono effettuate dal personale del Comune, **o dal soggetto individuato per lo svolgimento del servizio, con onere a totale carico di chi le ha richieste o disposte, sulla scorta delle tariffe determinate annualmente dall'Amministrazione.** Detto servizio è gratuito e quindi a totale carico del Comune soltanto nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. L'effettuazione in modo gratuito del servizio non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere.

2. Le operazioni di estumulazioni relative alle cappelle gentilizie sono a totale carico dei concessionari, eredi o aventi titolo, che devono provvedervi a propria cura e spese.

AGGIUNTE - VARIAZIONI

CAPO XII CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE

Art. 81 - Sepolture private.

1. Il Comune può porre a disposizione dei privati, ove disponibili ed espressamente previsti in sede di costruzione o ampliamento del cimitero:

- a) aree per tombe di famiglia (cappelle gentilizie) o aree da destinare a campi di inumazione per famiglie e collettività;
- b) forni o loculi individuali;
- c) nicchie o loculi ossario individuali per la raccolta di resti mortali.
- d) cappelle gentilizie tornate nella sua piena disponibilità per scadenza o decadenza della concessione o per rinuncia alla stessa da parte del concessionario o dei suoi eredi.

Art. 82 - Tombe di famiglia e campi di inumazione per famiglie e collettività.

1. Le aree cimiteriali destinate a tombe (Cappelle) di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. Nel primo caso la concessione si intende essere fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3. Nel secondo caso la concessione si intende fatta a favore dei familiari dei concessionari. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera

b) del presente articolo sono compresi:

- Gli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale, estesa agli affini fino al sesto grado. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione

è implicitamente acquisito dal concessionario, all'atto dell'ottenimento della concessione. Per i collaterali e gli affini la sepoltura dovrà essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ne ricorrano gli estremi, darà il nulla osta;

- I fratelli e le sorelle consanguinee;
- Il coniuge.

4. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi.

5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

6. Il diritto d'uso delle sepolture di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

7. Le concessioni sono a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale (art.824 C.C.)

8. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

9. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

10. Nel caso in cui la concessione venga fatta a più famiglie congiuntamente, nell'atto di concessione saranno fissate le rispettive quote d'uso ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

11. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta al Comune entro 3 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore dei nuovi aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante di questi ultimi nei rapporti concessori col Comune.

12. L'Amministrazione Comunale entro il termine di un mese potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.

Art.83 - Costruzione delle sepolture private.

1. Le costruzioni delle sepolture private (tumuli, cappelle, edicole) dovranno essere eseguite direttamente dai privati concessionari dell'area. I singoli progetti devono essere approvati dalla competente autorità comunale, su conforme parere del coordinatore sanitario dell'A.S.L. . Con l'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

2. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dall'Ufficio Tecnico Comunale allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del coordinatore sanitario dell'A.S.L..

Art. 84 - Doveri del concessionario di sepoltura.

1. Il concessionario, suoi eredi o aventi titolo sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si provvede, se del caso, con ordinanza ponendo le spese a carico del concessionario.

3. Nel caso in cui le opere della sepoltura siano divenute poco sicure o indecorose, il Sindaco, sempre con ordinanza, può sospendere la tumulazione delle salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti ed eventualmente al versamento di un congruo deposito di garanzia, da restituire ad opere fatte o da impiegare nella esecuzione delle opere.

4. Nel caso di inottemperanza alle prescrizioni ordinate, potrà essere revocata la concessione ed il sepolcro potrà essere rimosso dopo dieci anni dalla data dell'ultimo seppellimento, provvedendo alla inumazione delle salme in fosse comuni.

Art. 85 - Durata delle concessioni.

1. Le concessioni previste al precedente articolo sono a tempo determinato della durata di 99 anni e possono essere rinnovate alla scadenza, per un periodo non superiore a quello precedente, previo pagamento dell'area occupata al prezzo corrente al momento del rinnovo.

2. Le concessioni superiori a 99 anni o perpetue concesse anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate e /o dichiarate decadute, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma: a) ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune; b) ove lo stato di evidente abbandono della sepoltura da parte dei congiunti o aventi titolo determini condizioni igieniche, estetiche o di stabilità che risultano pregiudizievoli al cimitero ed in genere alla collettività; c) ove non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione previsti dal presente regolamento o, di volta in volta, impartiti da Sindaco.

3. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo. In caso di irreperibilità la diffida dovrà essere affissa sulla porta della tomba e pubblicata per 30 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

4. Con la revoca o pronuncia di decadenza la concessione si estingue ed il Comune rientra in possesso dell'area e del manufatto. Il Comune potrà decidere di procedere, a proprie spese, alla demolizione della tomba ovvero di conservarla ed acquisirla al demanio cimiteriale e quindi disporne per successive concessioni. In questo caso dispone, nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento per la estumulazione, la traslazione, a proprie spese, dei resti mortali nell'ossario comune.

5. Alla scadenza dei 99 anni, senza che i congiunti abbiano esercitato la facoltà del rinnovo, la concessione cessa e i congiunti stessi non possono vantare alcun diritto sull'area e sulla tomba edificata. L'area torna in possesso e disponibilità del comune. Per la tomba il Comune può imporne la demolizione ai congiunti o deciderne l'acquisizione. In assenza di familiari del concessionario originario, il Comune rientra automaticamente in possesso dell'area e la tomba potrà essere, a

sua cura e spese, demolita o acquisita al demanio cimiteriale per essere oggetto di successiva concessione. Nei casi di cui al presente comma, ove non fosse ancora compiuto il periodo minimo di tumulazione dell'ultima salma (50 anni), la concessione verrà automaticamente prorogata fino alla scadenza di tale periodo.

6. Salvo quanto disposto dal successivo art. 96, in assenza dell'atto di concessione nessuno può vantare diritti su sepolture private esistenti o realizzate all'interno del cimitero. In tale caso il diritto alla sepoltura può essere fatto valere giudizialmente, ai sensi dell'art. 2907 del codice civile. Il mancato riconoscimento giudiziale comporta le conseguenze di cui al precedente comma 4.

Art. 86 – Forni o loculi individuali.

1. Il Comune all'interno dei cimiteri può realizzare forni o loculi individuali, per la tumulazione delle salme da concedere in uso a tempo determinato ai privati, dietro la corresponsione di una determinata somma rapportata al costo e fissata con deliberazione dell'Amministrazione Comunale.

2. Il diritto di concessione individuale del loculo ha la durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

3. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo o forno. La salma ove in ossa, cioè completamente mineralizzata, verrà deposta nell'ossario comune; ove invece non abbia subito completamente il processo di mineralizzazione, sarà inumata, nel rispetto delle formalità previste dal presente regolamento, negli spazi ordinari previsti per la pianificazione cimiteriale, per la durata necessaria alla sua mineralizzazione. **Tuttavia i congiunti (concessionari o eredi) hanno la facoltà di rinnovare per una sola volta la concessione per un periodo di tempo di dieci anni; l'onere a carico del concessionario per il rinnovo sarà proporzionato al tariffario vigente al momento della richiesta (per concessione loculi nuovi).**

3. bis La nuova concessione (rinnovo) decorrerà dalla data di scadenza della prima concessione.

4. I resti mortali potranno essere collocati, a richiesta dei congiunti, anche in speciali loculi ossario individuali ad hoc costruiti e messi in vendita dal Comune.

5. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. In caso di mancanza di loculi, il Sindaco, in via del tutto eccezionale, potrà autorizzare i concessionari a concederli gratuitamente in prestito ad altri cittadini che si siano impegnati per iscritto a trasferire i feretri nei nuovi loculi in corso di realizzazione da parte del Comune, per la tumulazione provvisoria di salme di propri congiunti. Tale autorizzazione cesserà alla data della disponibilità di nuovi loculi da parte del Comune.

5 bis Ai titolari, e loro eredi o aventi causa, di concessione cimiteriale perpetua, risalente al periodo antecedente la data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975, che necessitano di nuova sepoltura è riconosciuta la facoltà di chiedere la estumulazione del proprio congiunto e la riassegnazione, con diritto di precedenza sugli altri, del loculo così resosi disponibile mediante nuova concessione trentennale con tariffa rivalutata sulla base dei coefficienti annuali.

6. La concessione del loculo potrà avvenire in via temporanea, per ospitare provvisoriamente il feretro, nei limiti e con le modalità di cui ai commi che seguono, qualora l'apprestamento del tumulo privato su aree concesse ai sensi art.82

del presente regolamento ovvero di quello destinato ad accogliere cadaveri o resti mortali delle persone degne di speciali onoranze di cui al successivo art.89 debba essere ancora intrapreso o completato.

7. Detta concessione temporanea, che avrà durata pari al periodo necessario alla realizzazione dell'intervento, non potrà di norma superare i dodici mesi e avverrà dietro corresponsione di un canone pari a un venticinquesimo del canone di concessione trentennale.

8. Qualora l'occupazione per motivate e documentate ragioni si protragga oltre dodici mesi il concessionario sarà tenuto a richiederne la concessione a titolo ordinario corrispondendo per intero il canone senza diritto alcuno di rimborso di quanto versato ai sensi del comma precedente.

9. L'estumulazione avverrà secondo la disciplina dettata dal precedente Capo XI.

10. Il contingente di loculi che potrà essere destinato alle tumulazioni temporanee di cui al sesto comma del presente articolo non dovrà essere inferiore a uno nè superiore a un loculo per ogni venti disponibili nei cimiteri comunali.

Art. 87 - Sepolcri privati fuori dai cimiteri.

1. Per la costruzione di cappelle private fuori dai cimiteri comunali destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art.340 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, occorre l'autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'A.S.L.. Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica.

Art. 88 - Requisiti delle cappelle fuori dei cimiteri comunali.

1. Le cappelle private costruite fuori dei cimiteri comunali devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri .

2. La loro costruzione ed il loro uso, a partire dalla data di entrata del presente regolamento, sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di metri 200 da fondi di proprietà delle famiglie che ne richiedono la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

3. Venendo meno le condizioni previste al comma 2, i titolari delle concessioni decadono dal diritto di uso delle cappelle.

4. Le cappelle private costruite fuori dai cimiteri comunali, nonché eventuali cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n.1265/1934, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell'autorità comunale.

Art. 89 - Tumulazione fuori dei cimiteri comunali.

1. Quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e comunque per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerienze, il Sindaco previa acquisizione dei pareri e della documentazione previsti dalla deliberazione G.R.T. 22.04.2002 n. 395, può autorizzare la tumulazione di cadaveri e

resti mortali in località differenti dai cimiteri comunali, sempre che la tumulazione avvenga con l'osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento.

Art. 89-bis - Rinuncia a concessione cimiteriale

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.

2. La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.

3. La rinuncia si perfeziona con l'accettazione dell'amministrazione concedente, di competenza del Consiglio Comunale.

4. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato purchè la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede nell'ambito dello stesso cimitero od in altro cimitero comunale, fermo restando il pagamento degli oneri di concessione per la nuova sistemazione. In tali casi, spetterà al concessionario od agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari alla metà della tariffa in vigore al momento della rinuncia e rapportata al periodo residuo rispetto alla durata originaria della concessione calcolato per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi.

5. Fatto salvo quanto già disposto dal precedente primo comma in merito agli oneri della successiva sistemazione delle salme, dei resti mortali e delle ceneri, solo le spese di estumulazione faranno carico al Comune.

6. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.

Art. 89-ter - Decadenza della concessione cimiteriale

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando sia stato accertato, sentiti gli interessati, l'utilizzo del sepolcro da terzi non aventi diritto;
- c) quando il sepolcro risulti in stato di abbandono per incuria o per irreperibilità degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione del sepolcro previsti dal presente Regolamento;
- d) in caso di mancata comunicazione della variazione dell'intestazione della concessione nei tempi e nei modi previsti all'art. 82, comma 12, del presente Regolamento;
- e) in caso di inottemperanza alle prescrizioni ordinate ai sensi del precedente art. 84;
- f) quando vi sia grave inadempienza di ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione.

2. L'Amministrazione, nei casi previsti dal precedente comma 1, lettere a), b) ed e), previa comunicazione di avvio del procedimento, emette l'atto di decadenza dandone comunicazione agli aventi diritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Negli altri casi la pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa ingiunzione al concessionario, o agli altri aventi titolo, in quanto reperibili, ad

adempire nel termine di sessanta giorni agli obblighi dei quali viene contestata l'inadempienza.

4. Nel caso di irreperibilità dei destinatari, si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 9, 10 e 11 del presente articolo.

5. Nel caso previsto dalla lettera c) lo stato di abbandono o la mancata manutenzione sono verificati dal Comune attraverso i propri organi tecnici; in tal caso il termine assegnato riguarderà la presentazione del progetto di restauro, che dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione dei tempi del restauro stesso, in ogni caso da concludersi entro un anno dalla approvazione del progetto.

6. Al ricevente è accordata la facoltà, con il consenso degli altri aventi diritto, di indicare un diverso destinatario delle comunicazioni.

7. Al concessionario destinatario dell'ingiunzione o agli eredi dello stesso è accordata la possibilità di avvalersi dell'istituto della rinuncia, così come disciplinato dall'art. 89-bis del presente regolamento, nel caso in cui non voglia provvedere alla manutenzione della propria tomba.

8. L'Amministrazione, nel dare seguito al provvedimento di decadenza, dispone la permanenza dei resti e delle ceneri che già si trovano nel sepolcro quando possibile; altrimenti provvede ad assicurare una nuova collocazione delle salme, resti e ceneri, dandone adeguata informazione.

9. Qualora l'ufficio comunale non sia in grado di individuare gli aventi diritto si avvia la procedura di decadenza, apponendo un avviso sul sepolcro per almeno sessanta giorni consecutivi, nel quale si invitano gli aventi diritto a fornire proprie notizie.

10. Trascorso tale termine, un ulteriore avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e affisso nel Cimitero, per informare che, trascorsi ulteriori sessanta giorni dalla pubblicazione dell'atto stesso, sarà pronunciata la decadenza della concessione.

11. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione e non presentandosi alcun interessato, verrà emesso il provvedimento di decadenza da parte dell'Amministrazione.

12. Nei provvedimenti di decadenza è evidenziata la possibilità di presentare ricorso agli organi competenti entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato.

Art. 89-quater - Revoca della concessione cimiteriale

1. L'Amministrazione, per specifiche e rilevanti ragioni di interesse pubblico debitamente motivate, ha facoltà di rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per la sepoltura o area o manufatto dati in concessione.

2. L'Amministrazione è tenuta a dare comunicazione al concessionario dell'avvio del procedimento, nonché del provvedimento di revoca, della relativa motivazione e dell'indennizzo offerto.

3. Nel caso in cui il concessionario non sia noto, la comunicazione è data mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e affissione presso il Cimitero per la durata di sessanta giorni.

4. L'Amministrazione, nel dare seguito al provvedimento di cui ai commi precedenti, dispone la permanenza dei resti e delle ceneri che già si trovano nel sepolcro quando possibile; altrimenti provvede ad assicurare una nuova collocazione delle salme, resti e ceneri, dandone adeguata informazione.

Art. 89-quinquies - Estinzione della concessione cimiteriale

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

2. Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede l'Amministrazione collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

3. L'Amministrazione con congruo preavviso comunica la scadenza della concessione agli interessati.

4. Qualora i concessionari siano irreperibili, la comunicazione viene pubblicata all'Albo Pretorio e all'Albo cimiteriale.

5. Le concessioni cimiteriali si estinguono, altresì, per accertata estinzione della famiglia, così come individuata dall'art. 77 del Codice Civile.

Art. 89-sexies – Norma transitoria

1. Il presente articolo disciplina la regolarizzazione della concessione delle aree del Cimitero comunale interessate dall'edificazione di cappelle gentilizie (o tombe di famiglia) prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n° 1880, per le quali non è stato possibile risalire al primitivo formale titolo scritto di concessione, perché assente ab origine o comunque non esibito dal privato possessore né tantomeno rintracciato agli atti del Comune nonostante ricerche effettuate nelle raccolte di deliberazioni, contratti, decreti e corrispondenza depositate presso i suoi archivi.

2. Possono richiedere la regolarizzazione della concessione dell'area i parenti dei defunti tumulati all'interno delle suddette cappelle (o tombe di famiglia) che s'impegnino preventivamente ad accollarsi in modo solidale gli oneri della manutenzione del manufatto e, se necessari, del restauro e dell'adeguamento sismico dello stesso, secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico comunale.

3. In deroga a quanto disposto dai commi 10 e 11 del precedente art. 82, la concessione verrà disposta congiuntamente in favore di tutti i richiedenti in modo solidale sia sotto il profilo dei diritti sul sepolcro sia sotto quello degli obblighi nascenti dalla concessione, escluso l'onere di comunicazione di cui al comma 12 dell'art. 82 medesimo, che rimarrà in carico ai singoli eredi legittimi ed altri aventi titolo dei vari concessionari.

4. La concessione avrà durata novantennale, con decorrenza dal momento della formale concessione che regolarizza il possesso, salvo che non venga dimostrato il pagamento a suo tempo del corrispettivo.

5. In quest'ultimo caso la concessione in sanatoria avverrà a titolo gratuito, con decorrenza dalla data della quietanza.

6. Negli altri casi il rilascio della concessione sarà a titolo oneroso, applicando la tariffa per le aree cimiteriali vigente al momento in cui la regolarizzazione viene disposta.

7. Nei casi in cui le cappelle gentilizie presentino spazi sottostanti rimasti nella disponibilità del Comune, la tariffa di cui al comma precedente sarà percentualmente ridotta detraendo la quota rimasta nella disponibilità dell'ente locale.

CAPO XIII DISPOSIZIONI FINALI

Art.90 – Informazioni ai cittadini.

1. Il Comune fornisce ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dal presente regolamento, anche con riguardo ai profili economici.

2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

Art. 91 - Sanzioni.

1. Le infrazioni al presente regolamento, salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, o non rientrano nelle violazioni previste dal del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934,n.1265, e quindi soggette a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338,339,340 e 358 dello stesso T.U., come modificati per effetto dell'art.3 della legge 12 luglio 1961,n.603 e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689, sono punite con una ammenda minima di L. 100.000 e massima di L.400.000.

Art. 92 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Art. 93 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n.

816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, come, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 94 - Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

2. Il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni ed aggiunte;

3. Il D.P.R. 3 novembre 2000,n.396, “ Regolamento per la

revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art.2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.127.”

3. Il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: «Approvazione dei regolamento di polizia mortuaria»;

4. Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22;

5. Decreto 26 giugno 2000, n.219;

6. Ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art.95 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti posizioni con esso contrastanti.

2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari contemplate dal presente regolamento.